

**COMUNE DI BRANDIZZO**  
**CITTA' METROPOLITANA DI TORINO**

---

**L'organo di Revisione**

**OGGETTO:** *Parere dell'Organo di Revisione sulla Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2025-2027, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 1), D.Lgs, 267/2000 (TUEL)*

**Verbale nr. 10 06/12/2024**

La sottoscritta Dott.ssa Franca Furgiuele, Revisore Unico del Comune di Brandizzo, nominata con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 30 del 29/07/2024 iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino al n. 3616 e iscritto nel Registro dei Revisori Legali al n.165965

Al fine di esprimere il proprio parere sulla Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2025 – 2027, ha esaminato la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 1009 del 25/11/2024.

**PREMESSA**

- Vista la “Nota di Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025/2027 – Sezione Strategica 2025/2027 e Sezione Operativa 2025-2027”, approvata con la delibera di Giunta Comunale n. 198 del 18/11/2024, per la sua successiva presentazione al Consiglio Comunale, con messaggio di posta elettronica prot. n. 12953 del 20/11/2024 e con richiesta di parere ex art. 239, comma 1, lettera b), punto 1), del D.Lgs. n. 267/2000 – TUEL;
- Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 199 del 18/11/2024 relativa all'approvazione dello schema di bilancio per gli anni 2025-2027,

**NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

**Rilevato che:**

- Il D.Lgs 267/2000 all'art. 151, comma 1, recita testualmente: *gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.*
- Il principio della programmazione (allegato 4/1 del D.lgs n. 118/2011) definisce il DUP come “lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e

*consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative”;*

**Tenuto conto che:**

- a) l'art. 170 del D.Lgs 267/2000, indica al comma 5 “Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l’approvazione del bilancio di previsione”;
- b) *il successivo art. 174, TUEL indica al comma 1 che “Lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall’organo esecutivo e da questo presentati all’organo consiliare unitamente agli allegati e alla relazione dell’organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno”*
- c) il punto 8 del principio contabile 4/1 allegato al D.Lgs. 118/2011 chiarisce che il DUP, costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto generale di tutti gli altri documenti di programmazione.”

La sezione strategica (SeS), prevista al punto 8.2, individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma di mandato e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato, mentre al punto 8.2) si precisa che la Sezione operativa (SeO) contiene la programmazione operativa dell’ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale e che supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio;

- d) punto 8.2 per consentire agli enti di inserire nel DUP tutti gli ulteriori strumenti di programmazione relativi all’attività istituzionale dell’ente di cui il legislatore, compreso il legislatore regionale e provinciale, prevede la redazione ed approvazione; il principio contabile aggiornato prevede che “tali documenti sono approvati con il DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni;

**Rilevato che** Arconet nella risposta alla domanda n. 10 del 22 ottobre 2015 indica:

- la nota di aggiornamento al DUP, è eventuale, in quanto può non essere presentata se sono verificate entrambe le seguenti condizioni:
  - ✓ il DUP è già stato approvato in quanto rappresentativo degli indirizzi strategici e operativi del Consiglio;
  - ✓ non sono intervenuti eventi da rendere necessario l’aggiornamento del DUP già approvato;
- lo schema di nota di aggiornamento al DUP si configura come lo schema del DUP definitivo. Pertanto, è predisposto secondo i principi previsti dall’allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011;
- lo schema di nota di aggiornamento al DUP e lo schema di bilancio di previsione sono presentati contestualmente entro il 15 novembre, unitamente alla relazione dell’organo di revisione, secondo le modalità previste dal regolamento dell’ente;
- la nota di aggiornamento è oggetto di approvazione da parte del Consiglio. In quanto presentati contestualmente, la nota di aggiornamento al DUP e il bilancio di previsione possono essere approvati contestualmente, o nell’ordine indicato;

- che la disciplina concernente la presentazione del DUP si applica anche agli enti in gestione commissariale;
- che in caso di rinvio del termine di presentazione del DUP, la specifica disciplina concernente i documenti di programmazione integrati nel DUP deve essere rispettata.

## VERIFICHE E RISCONTRI

### **L'Organo di revisione ha verificato:**

- a) la completezza del documento in base ai contenuti previsti dal principio contabile 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- b) la coerenza interna della Nota di aggiornamento al DUP con le linee programmatiche di mandato, presentate e approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione n.19 del 21/06/2024;
- e) l'adozione degli strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'Ente di cui il legislatore prevede la redazione ed approvazione e la loro coerenza con quanto indicato nella Nota di aggiornamento al DUP.

## CONCLUSIONE

### **Tenuto conto**

I pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabili dal Responsabile del Servizio Finanziario rilasciati ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 N. 267;

che con deliberazione n. 37 del 16/09/2024 del Consiglio Comunale è stato approvato il DUP 2025 – 2027;

che con deliberazione n. 198 del 18/11/2024 della Giunta Comunale è stata approvata al Nota di aggiornamento al DUP 2025 – 2027;

### **Esprime parere favorevole**

Sulla coerenza della Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2025-2027 e sessione Operativa 2025 – 2027 – Sezione Strategica 2025 - 2027 e Sezione Operativa 2025 – 2027 presentate al Consiglio Comunale con le linee programmatiche di mandato.

Collegno, 06/12/2024

REVISORE DEI CONTI

Dott.ssa Furgiuele Franca